

IL PATRONATO

Le finestre mobili delle pensioni

IL QUESITO

C'è ancora tanta confusione con le nuove decorrenze sulle pensioni per le cosiddette «finestre mobili», come stabilito dal Decreto Legge n. 78/2010. Proviamo in questo numero a fare un po' di chiarezza utilizzando gli esempi che ci provengono dalle richieste di informazioni dei nostri lettori.



Anna Maria Danieli
RESPONSABILE EPASA
Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA)

Domanda

Sono una lettrice e farò 60 anni a luglio 2011 con 28 anni di contributi da dipendente. Mi era stata prevista, due anni fa, una finestra che si sarebbe aperta dal 1° gennaio 2012. Posso ancora contare su quella data o è cambiato qualcosa anche per me?

Risposta

Sì, è cambiato qualcosa: secondo quanto previsto dal DL 78/2010, infatti, con i requisiti perfezionati, sia quello anagrafico che quello contributivo, dal 1° gennaio 2011 si andrà in pensione con le nuove finestre cosiddette «a scorrimento» o «mobili» e cioè lei andrà in pensione dal 1° agosto 2012 quando saranno trascorsi 12 mesi dal compimento dell'età.

Domanda

Vorrei sapere quando andrò in pensione, dal momento che ho sentito voci contraddittorie. Sono una dipendente pubblica ed ho conseguito 24 anni di attività lavorativa; ho fatto 60 anni a febbraio. Dovrò compiere 65 come dicono?

Risposta

No, lei non dovrà attendere i 65 anni: il DL 78/2010 prevede che dal 2010 e fino al 31 dicembre 2011 le donne del pubblico impiego raggiungeranno il requisito anagrafico con 61 anni di età, mentre dal 1° gennaio 2012 lo raggiungeranno solo con i 65 anni. Nel suo caso, quindi, visto che compirà i 61 anni nel 2011, raggiungerà il requisito nei tempi previsti, ma la sua «finestra mobile» - e quindi la decorrenza - sarà solo 12 mesi dopo e cioè dal 1° marzo 2012.

Riepilogo nuove decorrenze

Vecchiaia

Lavoratori dipendenti dopo 12 mesi dal compimento dell'età

Lavoratori autonomi dopo 18 mesi dal compimento dell'età

Anzianità

Lav. dipend. dopo 12 mesi dal raggiungimento della «quota»

Lav. auton. dopo 18 mesi dal raggiungimento della «quota»

Il Patronato EPASA può essere contattato via e-mail (danieli@cnapmi.com) o via telefono (06 570151/57015504/57015804). Il servizio è gratuito ed è compresa l'assistenza medica e legale in convenzione.

IL LAVORO

Europa e clima ma non solo

IL QUESITO

Mi sono laureato da poco in Geografia e mi interesso in particolare di innovazione nello studio dei cambiamenti climatici. Quali sbocchi di lavoro posso avere? Possibile che a livello europeo non ci siano iniziative a sostegno di questo settore così importante per la vita di tutti?



Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO
Esperto di normative sui finanziamenti pubblici

G.C. Roma

Cambiamenti climatici, sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alimentare, salute e invecchiamento attivo sono gli ambiti prioritari di intervento del programma «Unione dell'Innovazione» attraverso il quale la Commissione europea intende dare nuovo slancio al coordinamento delle politiche degli Stati membri e alla cooperazione con i Paesi terzi.

Gli elementi chiave del programma, che sarà esaminato a dicembre dal Consiglio Europeo, sono:

1. partenariati europei per l'innovazione;
2. monitoraggio del «quadro valutativo dell'Unione dell'Innovazione»;
3. misure per migliorare l'accesso ai finanziamenti;
4. potenziamento delle iniziative di ricerca che abbiano una dimensione e una rilevanza europea;
5. istituzione nel 2011 di un Direttivo europeo in materia di design e un marchio europeo del design di eccellenza;
6. avvio nel 2011 di un programma di ricerca nel settore pubblico e di un progetto pilota sull'innovazione sociale;
7. modernizzazione del regime europeo della proprietà intellettuale;
8. revisione del quadro normativo in materia di fondi strutturali e aiuti di Stato.

Uno stanziamento di 6,4 miliardi

Lo scorso 19 luglio, la Commissione ha peraltro annunciato di avere stanziato quasi 6,4 miliardi per la ricerca e l'innovazione, per migliorare la concorrenzialità europea o aiutando a risolvere problematiche sociali quali il cambiamento climatico, la sicurezza energetica e alimentare, la sanità e l'invecchiamento della popolazione. Circa 16.000 partecipanti (enti di ricerca, università e industria, tra cui circa 3.000 PMI) potranno beneficiare di un finanziamento. Le sovvenzioni saranno conferite attraverso inviti a presentare proposte (e valutazioni) nei prossimi 14 mesi. Il 20 luglio verranno pubblicati diversi bandi.

Maggiori informazioni all'indirizzo web <http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm>.

L'architetto Giorgio Mitrotta può essere consultato inviando i propri quesiti per iscritto all'indirizzo postale «Il consulente aziendale», Automobile Club di Roma, via Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma, o all'indirizzo e-mail settestrate@acriroma.it.

“L'esperienza è la somma di quelle conoscenze che ci permettono di cambiare gli errori della gioventù con quelli della vecchiaia.
Ambrose Bierce

IL CODICE

L'auto soffiata... a chi non soffia

IL QUESITO

Mi capita spesso di rientrare in città dopo cena. Cosa succede se mi fermano per farmi la prova del palloncino e io mi rifiuto di sottopormi al test? Un mio amico mi ha detto che al massimo possono farmi una contravvenzione. È vero o si rischiano sanzioni più gravi?



Antonio Donatone
AVVOCATO
Esperto di contenzioso civile e penale

A.L. Roma

Quando si viene fermati dalla Polizia stradale per un controllo, specie se si è appena usciti da un convivio, ci si pone spontaneamente il dilemma se è possibile, legittimo (o addirittura conveniente) rifiutarsi di eseguire l'esame dell'alcool-test richiesto dagli operatori, per verificare il tasso di alcolemia del nostro organismo.

Prima si poteva

Questo dilemma, in realtà, si poteva astrattamente porre prima delle recenti modifiche dell'art. 186 del Codice della strada, introdotte con la Legge 24.07.2008, in quanto nel testo precedentemente in vigore il rifiuto - salvo costituisca più grave reato - veniva punito solo con una sanzione amministrativa.

Un reato autonomo

In base all'attuale dettato normativo, invece, il rifiuto di sottoporsi all'alcool-test costituisce una autonoma fattispecie di reato ed è punito con le medesime sanzioni previste per l'ipotesi più grave del reato di guida in stato di ebbrezza, indicate nella lettera c) dell'art. 186 del Codice della strada. Ciò comporta, peraltro, anche l'applicazione delle sanzioni accessorie ivi contemplate e, segnatamente, la confisca del mezzo.

Dubbi interpretativi

In realtà la natura penale od amministrativa di quest'ultima sanzione accessoria è stata oggetto di qualche dubbio interpretativo in quanto, solo nel primo caso sarebbe ammissibile il sequestro preventivo del veicolo.

La Cassazione scioglie l'enigma

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 23428/2010), propendendo per un'interpretazione letterale della disposizione del comma 7° dell'art. 186 del Codice della strada, hanno recentemente sciolto l'enigma, attribuendo alla confisca la natura di sanzione penale accessoria, circostanza che legittima l'esecuzione del sequestro cautelare e chiarendo così definitivamente la questione.

L'avvocato Antonio Donatone è contattabile dai soci dell'Automobile Club di Roma al numero 06 5925056 (fax 06 5919930).

L'AUTOSCUOLA

Le nuove norme sul foglio rosa

IL QUESITO

Mio figlio ha compiuto 18 anni e vorrei iscriverlo ad un'autoscuola per prendere patente di guida. Ho sentito che entreranno in vigore alcune norme e che cambierà anche la funzione del foglio rosa e la modalità di rilascio. Sapete darmi qualche informazione più dettagliata?



Marco Nicoletti
RESPONSABILE
Scuola Guida dell'Automobile Club di Roma

F.R. Roma

La nuova normativa relativa al foglio rosa prevede che l'allievo non possa esercitarsi alla guida prima di aver sostenuto positivamente l'esame di teoria.

Al momento dell'iscrizione viene rilasciato un foglio rosa «provvisorio» che dà la possibilità di sostenere la prova teorica senza dover aspettare un mese e un giorno, come imponevano le vecchie norme.

Con il rilascio di questa autorizzazione si hanno due tentativi di cui usufruire in un tempo massimo di sei mesi, al termine del quale, se non si è superata la prova, è necessario richiedere un nuovo foglio rosa.

Se invece l'esito della prova di teoria fosse positivo, il foglio emesso all'inizio darebbe all'allievo la possibilità di guidare e acquisirebbe validità di ulteriori sei mesi. Anche in questo caso lo studente avrebbe a disposizione due prove pratiche (la prima delle quali necessariamente dopo un mese ed un giorno dall'idoneità alla teoria).

Se non si superasse, infine, l'esame di guida si dovrebbe ricominciare il percorso richiedendo un nuovo foglio rosa e ripetendo la prova dei quiz.

L'autoscuola dell'Automobile Club di Roma si trova in viale Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma. Per informazioni rivolgersi a Federica o Fabrizio (06 51497223) o agli indirizzi e-mail fabrizio.verghi@acigese.it o federica.lopomo@acigese.it

LE TARIFFE DELL'AUTOSCUOLA

CONSEGUIMENTO PATENTE A/B		ESTENSIONE PATENTE A O B	
Iscrizione Privati	€ 220,00	Privati	€ 250,00
Iscrizione Soci	€ 200,00	Soci	€ 230,00
Tassa esame di teoria	€ 70,00		
Tassa esame di guida	€ 70,00		
		LEZIONI DI GUIDA	
		Patente B (40 minuti)	€ 17,00
		Patente A (30 minuti)	€ 20,00
		Pat. super. (30 minuti)	€ 40,00
		CONSEGUIM. PAT. SUP. (C-D-E-Kb)	
Iscrizione Privati	€ 450,00		
Iscrizione Soci	€ 400,00		
Tassa esame di teoria	€ 100,00		
Tassa esame di guida	€ 200,00		
		CONSEGUIM. CIG (PATENTINO CICLOMOTORE)	
		Privati	€ 250,00
		Soci	€ 230,00
		CORSI RECUPERO PUNTI	
	€ 250,00		